



Il Garante

Parere n. 1 del 12 gennaio 2018

**Oggetto: Espressioni ingiuriose e violente da parte di un appartenente alla comunità di Ateneo.
Segnalazione da parte del Prorettore Vicario.**

Il Prorettore Vicario si è rivolta al Garante segnalando quanto segue.

Gli uffici dell'Ateneo sono attualmente impegnati nella procedura di riconoscimento della validità per l'insegnamento di esami sostenuti da studenti ed ex studenti nel corso della loro carriera universitaria. Si tratta di oltre 3.200 richieste di riconoscimento.

Il Ministero ha posto precise limitazioni agli Atenei per l'effettuazione dei riconoscimenti (nota MIUR prot. 29999 del 25.10.2017: "*Si precisa che i crediti conseguiti nei SSD indicati dal D.M. 616/17 non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.*")

In sintesi, per il riconoscimento – alla stregua delle disposizioni ministeriali – è necessario che il contenuto degli esami sostenuti risulti orientato anche, e in maniera specifica, all'insegnamento della materia oggetto dell'esame nelle scuole secondarie superiori.

Gli uffici dell'Università di Firenze hanno applicato questi criteri in maniera rigorosa, scontentando molti dei richiedenti. Ci sono state proteste, critiche e spesso insulti.

Ma nella giornata dell'otto gennaio una mail ha passato il segno.

L'ex studente ... Omissis ..., ricevuta dall'ufficio risposta negativa alla sua richiesta, scrivendo all'ufficio che si sta occupando delle richieste in oggetto ha scritto le seguenti testuali e sole parole: "*morite male*".

Il Pro rettore trova molto grave l'impiego di simili toni ed espressioni, gravemente irrispettosi nei confronti del personale dell'ufficio e del tutto inadeguati per un aspirante insegnante nelle Scuole Superiori.

Viene pertanto richiesto al Garante di esprimere un parere al riguardo.

Il Garante anzitutto condivide pienamente il giudizio del Prorettore Vicario sulla inaccettabilità delle parole e dei toni usati da ... Omissis Soprattutto se queste provengono da una persona che ha intenzione di lavorare come insegnante. Nessuna giustificazione o richiesta di attenuanti potrebbe trovare spazio.



La mancanza di rispetto nei confronti del personale amministrativo dell'Università è gravissima e ingiustificabile.

Soprattutto lo è in ambito universitario, luogo in cui si forma la classe dirigente del Paese, in cui il principio del reciproco rispetto è un dovere assoluto (si veda l'art. 3 del Codice Etico dell'Ateneo di Firenze) e in cui il livello della comunicazione, anche in caso di contrasti, non può adeguarsi né avvicinarsi a quello corrente soprattutto sui social media e tra molti dei più giovani (e non solo).

Si ricorda che coloro che si siano iscritti ai percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche in base al Decreto Rettorale n. 1191 del 20 novembre 2017 devono essere considerati ad ogni effetto membri della comunità di Ateneo e soggetti pertanto ai correlativi doveri di comportamento.

Le parole di ... Omissis ... integrano il reato di oltraggio previsto dall'art. 341 bis del codice penale. Di passaggio, è significativo che il reato, in un primo tempo abrogato nel 1999 in nome di una malintesa tutela dei cittadini di fronte agli eccessi e agli abusi dei pubblici ufficiali, sia stato poi reintrodotta nel 2009 quando ci si è resi conto che l'abrogazione lasciava questi ultimi privi di tutela di fronte all'arroganza altrui.

Il reato è perseguibile di ufficio. Non è necessaria una formale querela.

La via maestra, dunque, nel presente caso è una segnalazione, senza alcuna formalità, al Procuratore della Repubblica di Firenze fermo restando che quando si tratta di oltraggio non è irragionevole che i pubblici ufficiali vittime del reato si riservino un margine di autonomia decisionale.

Data la natura del caso si può inoltre richiamare il Regolamento di disciplina degli studenti in vigore in questo Ateneo, che all'art. 2 comma 2 prevede, tra l'altro che "Costituisce, illecito disciplinare qualsiasi condotta, che sia gravemente offensiva dell'immagine dell'Università nonché offensiva della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università ..."; tali condotte, così come previsto dall'art. 3 comportano responsabilità disciplinare e prefigurano, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni disciplinari indicate nell'art. 4 dello stesso Regolamento. Infine, al successivo art. 6 si prevede che il Rettore, non appena ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare possa compiere le attività necessarie a valutare se essa richieda o meno l'apertura del procedimento disciplinare, con nomina di apposita Commissione di disciplina di cui all'art. 5."



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Rimane in alternativa la via, in ogni caso percorribile, dell'interessamento della Commissione di Garanzia, perché si profila una violazione dei principi di lealtà e rispetto reciproco previsti dall'art. 3.

Si dispone che il presente parere sia inviato al Magnifico Rettore, al Prorettore Vicario ed al Sig. ...Omissis ... quale persona interessata.

IL GARANTE
Sergio Materia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'S. Materia'.